

Modulistica regionale “End of Waste”

(D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3648)

Alla luce delle modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 all’art. 184ter del d.lgs 152/2006, che ha aggiornato in modo sostanziale la normativa inerente la ‘cessazione della qualifica di rifiuto’ (End of Waste), in particolare per quanto attiene gli aspetti amministrativi connesse alle istanze autorizzative è emersa la necessità di adeguare la relativa normativa regionale per la gestione dei processi End of Waste, fondamentali per favorire l’economia circolare.

Alla luce di ciò, nell’ambito dei tavoli di coordinamento regionale e a valle di lungo confronto con tutti gli stakeholder (Province, ARPA, DG Welfare, Associazioni di categoria dei settori industriali e gestione rifiuti), è stata emanata la **D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3648** che si pone il duplice obiettivo di:

- definire dei modelli standardizzati per le istanze “End of Waste” ad integrazione della modulistica relativa alle istanze per le autorizzazioni rifiuti ed AIA (allegato 1);
- organizzare ed uniformare le attività di controllo che le ATS effettuano sui prodotti “End of Waste”, sulla base dei regolamenti comunitari REACH e CLP, attraverso l’individuazione delle informazioni (mediante una specifica “check list”) che le Aziende devono tenere a disposizione delle ATS in fase di controllo (allegato 2).

Relativamente all’istanza, in funzione della tipologia di procedimento End of Waste che il Gestore intende attivare, richiamato anche quanto già definito con decreto D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12584, sono previsti 3 moduli per la presentazione dell’istanza:

- **Modulo 1A**, da utilizzare nelle casistiche in cui si attiva il “caso per caso” e si rende necessario acquisire il parere di ARPA (casistiche da E3 a E9 della tabella paragrafo 2 dell’allegato 1);
- **Modulo 1B - istanza semplificata nelle casistiche A, B, C, D** di cui alla tabella paragrafo 2 dell’allegato 1;
- **Modulo 1C - istanza semplificata nelle casistiche E1, E2** di cui alla tabella paragrafo 2 dell’allegato 1.

Ove necessario, i moduli, adeguatamente compilati, andranno firmati e caricati nell’ambito delle istanze di autorizzazione “AIA” o “rifiuti” sulla Piattaforma Procedimenti e Servizi di Regione Lombardia (https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/ambito/Ambito_3) attraverso la funzione “altri allegati” delle rispettive modulistiche.

	Tipologia “End of Waste”	Indicare casistica applicabile (X)	Necessità parere di ARPA [colonna da non compilare]	Modulo da compilare
A	Regolamenti UE		NO	1B
B	DM “end of waste”		NO	
C	Altri criteri nazionali “end of waste” (biometano secondo DM 02/03/2018 e relativa procedura operativa)		NO	
D	“End of waste caso per caso” nel rispetto di linee guida regionali		NO	
E	Casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNPA (LG n.41/22), recante “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il “caso per caso”			
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	1C

2	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Viene esclusivamente richiesta una quantità massima recuperabile diversa (in termini di rifiuti trattati e/o di capacità di stoccaggio)		NO [Sostituito dal rispetto dei criteri stabiliti con norma statale]	
3	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono richieste tipologie di rifiuti diversi in ingresso (per EER, provenienza dei rifiuti, caratteristiche dei rifiuti)		SI	1A
4	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposte modifiche al ciclo produttivo dell'attività di recupero diverse rispetto a quelle citate nei decreti tecnici di cui sopra.		SI	
5	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti. Vengono proposti nuovi usi delle materie prime e/o dei prodotti.		SI	
6	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto e attività di recupero. Vengono proposte materie prime e/o prodotti con nuove specifiche tecniche e/o ambientali		SI	
7	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05, con modifiche parziali di più di un aspetto (tipologia di rifiuti in ingresso, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime/prodotti ottenuti)		SI	
8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti		SI	
9	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Si tratta di un processo sperimentale in cui definire gli standard tecnici e ambientali, la possibilità di utilizzo della materia prima/prodotti in processi o utilizzi su scala reale.		SI	